

aspirazioni di cui sono interprete, abbiano il loro soddisfacimento.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Debbo fare una dichiarazione, poichè l'onorevole Lembo insiste. Debbo esporre alla Camera lo stato attuale delle quattro scuole di notariato.

Oggi stesso ho potuto avere la statistica degli iscritti, ed ascolti queste cifre la Camera: Aquila, primo anno, iscritti uno, secondo anno, uno; Bari, primo anno, due, secondo anno, nove; Catanzaro, primo anno, uno, secondo anno due; Firenze, primo anno, due, secondo anno, cinque. Non sarebbe dunque la Camera che sopprime queste scuole, ma si sarebbero già soppresse da sè stesse.

Prego pertanto l'onorevole Lembo di prendere atto delle mie dichiarazioni. Io credo che la regione di Puglia abbia un avvenire anche in ordine agli studi superiori, ma egli non insista nella proposta di soppressione dei due commi, i quali sono proprio nel suo stesso ordine di idee.

PRESIDENTE. Poichè l'onorevole Lembo insiste, metto a partito la soppressione degli ultimi due commi dell'articolo 166.

La Camera ha udito le ragioni, per cui, tanto il ministro di grazia e giustizia, quanto il ministro dell'istruzione pubblica, non accettano questo emendamento.

Coloro i quali approvano l'emendamento dell'onorevole Lembo vogliano alzarsi.

LEMBO. Udite le dichiarazioni dei ministri non insisto.

PRESIDENTE. Ormai siamo in votazione, onorevole Lembo.

(La Camera non approva l'emendamento).

Pongo a partito l'articolo 166 nel testo di cui è già stata data lettura.

(È approvato).

Art. 167.

« Per il periodo di anni dieci dall'attuazione della presente legge, nei concorsi si osserveranno le disposizioni che seguono:

a) Per tutti indistintamente i concorrenti che abbiano precedentemente superato l'esame di idoneità, sarà computato come anzianità di esercizio il tempo trascorso dalla data dell'esame alla detta attuazione, con preferenza, a pari anzianità, dei candidati laureati in giurisprudenza;

b) Per i candidati notari muniti di laurea, che al momento dell'attuazione della legge siano coadiutori di un notaio esercente, e per quelli che siano addetti ad uno studio notarile in qualità di aiutanti effettivi e permanenti, sarà inoltre computato come anzianità di esercizio il tempo ulteriormente trascorso in tali funzioni, previa attestazione, nell'ultimo caso, del notaio presso il quale furono coperte dette funzioni di aiutante, e conferma del Consiglio notarile del distretto, a cui appartiene il notaio medesimo ».

(È approvato).

Art. 168.

« Nel periodo di tempo tra la pubblicazione della presente legge e l'approvazione della tabella di cui all'articolo 4, rimane sospesa la pubblicazione dei concorsi ai posti vacanti, salve contraria disposizione del ministro di grazia e giustizia in seguito a richiesta del Consiglio notarile ».

(È approvato).

Art. 169.

« Entro tre mesi dalla ricostituzione dei Consigli notarili, i notari dovranno fornirsi, a mente del numero 6 dell'articolo 18, dei fogli del nuovo modulo dei repertori, e col primo giorno del mese successivo cominceranno a servirsene, continuando la numerazione secondo l'antico repertorio ».

(È approvato).

Art. 170.

« I notari che hanno già una cauzione idonea secondo la legge anteriore, non sono tenuti ad elevarla alla misura stabilita dalla presente legge, finchè rimangono nelle sedi in cui presentemente si trovano ».

(È approvato).

Art. 171.

« I notari nominati o trasferiti prima del giorno dell'attuazione della presente legge, avranno diritto a godere dei termini stabiliti dall'articolo 23 della legge anteriore ».

(È approvato).

Art. 172.

« Nei comuni dove sia dalla legge anteriore ammessa per gli atti notarili una lingua diversa dall'italiana, si potrà continuare a far uso di tale lingua fino a che non venga diversamente disposto dal Governo,